

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E L'ENTE DEL TERZO SETTORE _____ PER L'INTEGRAZIONE NEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SECONDO LE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 32 DEL D. LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1 "CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE".

L'anno _____, addì _____ nella sede del Comune di Genova,

tra

il Comune di Genova, con sede legale in Genova, Via Garibaldi,9, Codice Fiscale n. 00856930102 rappresentato da _____, giusto atto di nomina _____, domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede in Via di Francia, 1 del Comune di Genova (di seguito Comune),

e

L'Ente del Terzo Settore _____ con sede in Genova, via _____, codice fiscale _____, regolarmente iscritto al RUNTS al rep. N _____ dal _____, legalmente rappresentata dal Sig./dalla Sig.ra _____ nella sua qualità di Presidente (di seguito Organizzazione),

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ sono stati approvati l'Avviso pubblico volto all'individuazione di organizzazioni di volontariato, reti associative e gli altri enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile (di seguito anche organizzazioni) con le quali stipulare una convenzione al fine di integrarle nel Sistema comunale di protezione civile secondo le previsioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile". ed i relativi allegati;

Con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata individuato, con altri, l'Ente del Terzo Settore _____ codice fiscale _____, iscritto al RUNTS al rep. N _____ dal _____, quale soggetto con cui stipulare una convenzione per l'integrazione nel Sistema comunale di protezione civile secondo le previsioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile".

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - OGGETTO

1. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Ente del Terzo Settore Organizzazione per lo svolgimento dell'attività previste dall'art. 2 del "Codice della protezione civile", in relazione alle tipologie di rischio annoverate dall'art.16, di competenza del Comune di Genova, nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. Attività di prevenzione non strutturale (art. 2 comma 4), in relazione a:
 - i. pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18 del Codice;
 - ii. formazione e acquisizione di ulteriori competenze professionali;
 - iii. diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile;
 - iv. informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
 - v. promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità;
 - a. Attività connesse con la gestione delle emergenze (art. 2, comma 6):

- i. misure e interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali;
 - ii. misure ed interventi diretti alla riduzione dell'impatto degli eventi calamitosi;
 - iii. attività di informazione alla popolazione;
- a. Attività connesse con il superamento dell'emergenza (art. 2, comma 7):
 - i. misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro;
 - ii. misure per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi
 - iii. ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate;
 - iv. avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiare tali fabbisogni.
- 2. All'organizzazione potranno essere richieste le ulteriori attività previste dall'art.1, comma 3 dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ e ulteriori attività connesse o propedeutiche allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 1/2018.

Articolo 3 - DURATA

- 1. La durata della convenzione è di mesi _____, decorrenti dal _____ 2026 e con termine il 31 dicembre 2026.
- 2. La convenzione potrà essere rinnovata per gli anni 2027 e 2028.

Articolo 4 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 1. L'organizzazione si impegna a concorrere con il Comune alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2 della convenzione e, in particolare, dovrà:
 - a. Individuare tra i propri volontari e/o dipendenti un responsabile operativo, referente dell'organizzazione nei rapporti con il Comune, che coordini le attività, garantendone il buon andamento.
 - b. Mantenere operativo e presidiato un contatto telefonico di reperibilità h 24;
 - c. Condividere con il Comune e mantenere aggiornate tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e, nello specifico:
 - i. Elenco nominativo dei volontari operativi e relative specializzazioni;
 - ii. Elenco dei mezzi e delle attrezzature nella disponibilità dell'organizzazione;
 - iii. Localizzazione delle sedi operative e, in particolare, quelle relative agli eventuali locali idonei ad ospitare centri di assistenza o di ammassamento dei soccorritori, se l'organizzazione ne ha dichiarato la disponibilità;
 - iv. Turnazione delle squadre reperibili, se l'organizzazione ne ha dichiarato la disponibilità;
 - a. Utilizzare i sistemi informativi che il Comune mette a disposizione per la gestione delle attività di protezione civile quali il software "Emergenze", l'app Telegram ed altri che venissero implementati nel corso della convenzione;
 - b. Mettere disposizione per lo svolgimento delle attività unicamente mezzi, attrezzature e dispositivi conformi a tutte le norme applicabili e, in particolare:
 - i. di proprietà o nella piena disponibilità dell'organizzazione;
 - ii. omologati e conformi per l'uso previsto;
 - iii. conformi alle disposizioni che regolano la circolazione, se applicabili;
 - iv. revisionati, collaudati, mantenuti secondo le disposizioni applicabili;
 - v. provvisti polizza assicurativa, se necessario;

- c. Fornire a richiesta del Comune ogni documento utile a provare i requisiti di cui al punto precedente, quali, ad esempio, carte di circolazione, polizze assicurative, prove di conformità, ecc.
- d. Utilizzare ogni dotazione messa a disposizione dal Comune quali, ad esempio, radio, veicoli ed attrezzature, esclusivamente in relazione alle attività per cui ne è stato concesso l'utilizzo provvedendo a restituirle, entro in termini assegnati, in perfetto stato, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;
- e. Collaborare attivamente con tutte le risorse che vengono impegnate dal Comune nelle attività in cui le organizzazioni vengo coinvolte (operatori della Direzione Protezione Civile, della Polizia Locale, dell'Area Tecnica dell'Ente, delle società partecipate dal Comune, volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e delle altre organizzazioni convenzionate con l'Ente);
- f. Garantire che attività ed interventi richiesti dalla Sala Emergenze vengano realizzati con diligenza e responsabilità, nel rispetto della sicurezza dei volontari e delle persone che si trovano nei luoghi di intervento, rispettando le norme tecniche applicabili;
- g. Garantire che, una volta attivate, le squadre non abbandonino la sede/area delle operazioni senza averne data preventiva informazione alla Sala Emergenze o al responsabile delle operazioni in loco ed averne atteso l'autorizzazione, salvo che questo non costituisca un pericolo imminente per i volontari;
- h. Garantire che i volontari che intervengono negli scenari di rischio siano in possesso di tutti i requisiti di operatività stabiliti dalle norme cogenti (Art. 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, DGR. n. 616/2014, DGR. n. 742/2014, DGR. n. 863/2024, DGR. n. 543/2024, ecc.) e di quelli ulteriori stabiliti dal presente Avviso;
- i. Individuare per ogni squadra attivata un Caposquadra che assolverà ai seguenti compiti:
 - i. Verificare che i componenti della squadra siano:
 - in possesso dei requisiti di operatività (Formazione, controllo sanitario/sorveglianza sanitaria, formazione continua);
 - dotati di dispositivi di protezione individuale idonei all'attività/intervento da svolgere;
 - in possesso della formazione specialistica se necessaria per la specifica attività/intervento;
 - ii. Coordinare la realizzazione delle attività/interventi richiesti, curando che la squadra operi in condizioni di sicurezza e mantenendo in ogni momento il contatto con la Sala Emergenze;
- j. garantire la presenza di squadre di volontari per non meno del 10% delle attivazioni;
- k. mettere a disposizione, senza indugio alcuno, locali, mezzi ed attrezzature dei quali hanno dichiarato la disponibilità a richiesta della Sala Emergenze Protezione Civile, nel caso in cui questi non siano stati messi a disposizione di altre Autorità di protezione civile o non necessitino di interventi urgenti di manutenzione per guasti occorsi negli ultimi 7 giorni;
- l. Nel caso in cui l'organizzazione abbia dichiarato la disponibilità della squadra reperibile, questa dovrà:
 - v. essere composta da non meno di 2 volontari operativi per le attività di presidio territoriale ed assistenza alla popolazione.
 - vi. raggiungere la sede comunale di Via Di Francia, 1 (o altro luogo indicato dalla Sala Emergenze, se ciò risultasse più rapido) in non più di 60 minuti dalla chiamata della Sala Emergenze Protezione Civile del Comune di Genova;
 - vii. essere dotata di divisa, DPI idonei e veicolo dotato di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dispositivi acustici di allarme (art. 117 CdS, uso esclusivo protezione civile) di categoria non inferiore a M1.

- viii. l'ODV dovrà comunicare la turnazione dei volontari reperibili con cadenza settimanale;
 - ix. l'effettivo impegno della squadra reperibile deve essere autorizzato dalla Sala Emergenze, diversamente non darà diritto ad alcun rimborso;
 - m. Provvedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari per l'attività prestata, nel rispetto di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - n. Provvedere nel fornire le seguenti informazioni circa il verificarsi di infortuni o di eventi potenzialmente dannosi che, per l'instaurarsi di situazioni fortuite, non hanno provocato danni a persone (Near-miss) occorsi nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione:
 - i. numero di volontari infortunati o esposti a near-miss;
 - ii. descrizione degli eventi dannosi o potenzialmente tali;
 - iii. eventuale coinvolgimento di terzi;
 - iv. eventuali indennizzi corrisposti;
 - v. ora di inizio e di termine delle attività dei volontari infortunati o esposti a near-miss;
 - vi. ore totali di impegno dei volontari infortunati o esposti a near-miss;
 - vii. formazione ed addestramento dei volontari infortunati o esposti a near-miss;
 - o. Presentare con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza il rendiconto dell'attività prestata e delle spese sostenute nel trimestre precedente, utilizzando esclusivamente il modulo "Rendicontazione delle attività svolte, delle spese e dei costi sostenuti e richiesta di rimborso" (Allegato 4) allegato al presente documento.
- Fino a che il Comune non implementerà diversi sistemi di rilevazione delle presenze e di rendicontazione delle attività svolte, al rendiconto trimestrale dovranno essere allegate le "Schede RILEVAMENTO INTERVENTO ATTIVITÀ PROTEZIONE CIVILE - Mod. RIA PC" debitamente compilate e relative alle attività oggetto di rendicontazione.

Articolo 5 - FORMAZIONE INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

1. L'organizzazione cura formazione, informazione ed addestramento dei volontari nel rispetto delle indicazioni di cui alle "Linee guida inerenti ai requisiti per la formazione del volontariato organizzato di protezione civile su tutto il territorio nazionale" emanate dal Dipartimento della Protezione Civile nell'anno 2025, al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 ed alla DGR. n. 742/2014, così come modificata dalle DGR. n. 863/2024 e DGR. n. 543/2024.
2. L'organizzazione cura in modo particolare la Formazione Continua prevista dalla DGR. n. 742/2014 allo scopo di sviluppare ed aggiornare le competenze dei volontari con periodicità, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza del Volontario.
3. L'organizzazione garantisce la partecipazione dei volontari alle iniziative formative ed alle esercitazioni organizzate dal Comune, comunque in misura non inferiore ai limiti individuati dall'art. 8, comma 12 del presente Avviso.
4. I volontari svolgono compiti, attività ed interventi nei limiti di formazione, informazione ed addestramento ricevuti.
5. L'organizzazione verifica che i volontari siano in possesso di formazione, informazione ed addestramento per gli scenari di rischio di protezione civile in cui sono chiamati ad operare, e per i compiti che gli vengono affidati, prima che questi sia effettivamente impiegati.

Articolo 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. L'organizzazione fornisce ai volontari aderenti dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, nel rispetto della DGR. n. 616/2014 e, in quanto compatibili, in conformità alle "Linee-guida con proposte di standard su DPI, attività formative e addestrative e per il controllo sanitario" elaborate nel 2019 ed approvate della Consulta Nazionale del Volontariato e della Commissione Speciale Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome.

Articolo 7 - CONTENUTO E MODALITÀ DELL'INTERVENTO VOLONTARIO

1. Il volontario di protezione civile, ai sensi dell'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, per libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. I volontari, nell'ambito degli scenari di rischio definiti dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012, svolgono i compiti ricompresi delle categorie minime di base individuate con il medesimo Decreto, nelle attività di protezione civile di competenza del Comune, nello specifico:
 - a. assistenza alla popolazione, intesa come;
 - b. informazione alla popolazione;
 - c. logistica;
 - d. soccorso e assistenza sanitaria;
 - e. uso di attrezzature speciali;
 - f. conduzione di mezzi speciali;
 - g. predisposizione e somministrazione pasti;
 - h. prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - i. supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative,
 - j. attività amministrative e di segreteria;
 - k. presidio del territorio;
 - l. attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
 - m. attività formative;
 - n. attività in materia di radio e telecomunicazioni.
3. I volontari della protezione civile, ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 hanno il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
4. I volontari, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2013, per la partecipazione alle attività operative oggetto del presente Avviso dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a. aver compiuto la maggiore età per gli interventi operativi di protezione civile;
 - b. essere assicurati ai sensi della normativa vigente;
 - c. aver partecipato ad attività di formazione e di addestramento, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e dai piani e programmi di settore;
 - d. avere adempiuto agli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria;

- e. essere dotati di dispositivi di sicurezza individuale idonei alle attività svolte, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
5. I volontari, per concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile oggetto del presente Avviso devono accettare di conformare il proprio comportamento alle previsioni del Codice di Comportamento del Comune di Genova, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale 25 gennaio 2024 n. 10 (Allegato 3).

Articolo 8 - ESONERO DEI VOLONTARI

1. Nel caso in cui il volontario manifesti o ponga in essere comportamenti non conformi con il Codice di Comportamento del Comune di Genova o non esegua le attività secondo in dettami dei precedenti Art. 4, 5, 6 e 7, ad insindacabile giudizio del Comune, verrà esonerato dallo svolgimento dell'attività.

Articolo 9 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. L'Organizzazione è direttamente responsabile, nei rapporti con i propri volontari, con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.
2. Il Comune è esente da ogni responsabilità per fatti od omissioni commessi dai volontari dell'Organizzazione che si assumerà ogni onere e responsabilità per il comportamento e l'operato degli stessi.
1. L'organizzazione stipula una polizza assicurativa, anche cumulativa, con copertura estesa almeno al territorio regionale, contro infortuni e malattie, connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, e per responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori ai seguenti:
 - a. RC – RCT euro 1.000.000,00 (un milione),
 - b. INFORTUNI e MALATTIE
 - i. Morte euro 150.000,00 (centocinquantamila) (franchigia non superiore al 3%),
 - ii. Invalidità permanente euro 150.000,00 (centocinquantamila) (franchigia non superiore al 10%),
 - iii. Inabilità temporanea - Indennità giornaliera euro 50,00 (cinquanta) (franchigia non superiore a 15 giorni),
 - iv. Rimborso spese mediche euro 5.000,00 (cinquemila) (scoperto massimo euro duecentocinquanta).
3. L'Organizzazione fornisce al Comune copia della polizza e delle relative quietanze.

Articolo 10 - ATTIVAZIONE

1. Nel caso in cui risulti necessario mobilitare il volontariato di protezione civile aderente alle organizzazioni convenzionate con il Comune, l'Ente o il COC, se attivato, per tramite della Sala Emergenze di Protezione Civile, attiva formalmente le organizzazioni specificando la tipologia di intervento richiesto o lo scenario nel quale dovrà essere svolto.
2. La formale attivazione dell'organizzazione è condizione imprescindibile perché possano essere ammesse a rimborso, ai sensi dell'art. 12 della convenzione, le spese da questa sostenute.
3. L'attivazione dell'organizzazione può indicare il numero e la specializzazione delle risorse umane da impiegare, la necessità di utilizzare locali, mezzi ed attrezzature delle quali l'organizzazione ha dichiarato la disponibilità e il periodo di tempo nel quale le attività verranno implementate.
4. L'attivazione dell'organizzazione viene comunicata per tramite della casella di posta elettronica indicata dall'organizzazione, per tramite dell'app Telegram, del software "Emergenze" e di

eventuali altri strumenti che venissero implementati dal Comune nel corso della convenzione. L'attivazione, in caso di particolare necessità, può essere disposta anche per le vie brevi e verrà formalizzata non appena possibile.

5. Nel caso in cui l'organizzazione dovesse manifestare la disponibilità di volontari in numero superiore alla richiesta di attivazione formale dell'Ente e solo nel caso in cui l'impiego di un numero superiore di volontari possa comunque essere utile al buon svolgimento delle attività, il Comune provvederà nell'assegnare nuovi massimali entro i quali le spese saranno ammesse a rimborso, riproporzionati in relazione all'effettivo impegno di ogni organizzazione.

Articolo 11 - ULTERIORI ONERI

1. L'Organizzazione dovrà:
 - a. Mantenere la propria iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - b. Mantenere la propria iscrizione a all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (art. 20 della L.R. n. 9/2000);
 - c. Alimentare nei tempi previsti le informazioni di cui all'art. 20 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020 n. 106.
 - d. Mantenere la propria sede operativa nel territorio comunale;
 - e. Avere un numero di volontari iscritti nel registro dell'Ente non inferiore a dieci per tutta la durata della convenzione;
 - f. Conformare il proprio comportamento, quello dei propri iscritti, dei propri collaboratori e fornitori alle previsioni del Codice di Comportamento del Comune di Genova, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale 25 gennaio 2024 n. 10;
 - g. Mantenere per tutta la durata della convenzione il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. L'Organizzazione non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non dovrà attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune di Genova che hanno esercitato funzioni autoritative e/o negoziali nei confronti dell'Organizzazione nel triennio successivo alla cessazione del lavoro.

Articolo 12 - RAPPORTI FINANZIARI

1. All'organizzazione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, che, "in particolare, escluda la remunerazione, anche in maniera indiretta, di tutti i fattori produttivi e comprenda unicamente le documentate spese vive, correnti e non di investimento, incontrate dall'ente" (Consiglio di Stato, Parere della Commissione Speciale del 26 luglio 2018)
2. L'organizzazione, come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 otterrà ristoro delle spese sostenute secondo le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. del 2 febbraio 2009, nel limite e nel rispetto delle ulteriori disposizioni dettate dal presente articolo.
 - a. Saranno ammesse a rimborso le seguenti categorie di spesa:
 - A.2) Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie;
 - A.3) Personale amministrativo;
 - A.4) Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle attrezzature;
 - A.5) Acquisto di materiale ed attrezzature;
 - A.6) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento;
 - A.7) Posta, telefono e collegamenti telematici;
 - A.8) Assicurazioni e fidejussioni;
 - B.1) Personale interno- Retribuzioni ed oneri;
 - B.2) Personale esterno - Prestazioni professionali;

B.3) Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno;
D) SPESE PER INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ, DIFFUSIONE DEI RISULTATI;
F) I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE E TASSE;

- b. Le spese per il personale (lett. A.3 e B.1) possono essere ammesse a rimborso purché l'intervento dei volontari resti sempre prevalente;
- c. Le spese verranno ammesse a rimborso al netto di eventuali contributi pubblici (art. 32, comma 5, lett. c, 39 e 40 del D. Lgs. n. 1/2018, ecc.);
- d. Nel caso in cui i costi sostenuti non possano essere direttamente riferiti all'attività oggetto del presente Avviso, perché connessi con più attività dell'organizzazione o con le attività generali di questa, dovranno essere imputati proporzionalmente al parametro di "consumo" dell'attività oggetto del presente Avviso pubblico.
3. Le spese sostenute e documentate vengono ammesse a rimborso solamente per le attività richieste dal Comune secondo le previsioni dell'art. 10 della convenzione, in maniera proporzionale alle risorse umane e strumentali impiegate in tali attività ed entro i limiti di spesa di seguito elencati:

a.	Attività di prevenzione non strutturale (art. 2 comma 4, del D. Lgs. n. 1/2018), in relazione a: i. pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18 del Codice ii. diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile iii. informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile	Massimo euro 40,00 per ogni per ogni volontario mobilitato, per almeno 6 ore di attività
b.	Attività di prevenzione non strutturale (art. 2 comma 4, del D. Lgs. n. 1/2018), in relazione a: i. formazione e acquisizione di ulteriori competenze professionali	Massimo euro 120,00 per ogni risorsa umana impegnata, per almeno 6 ore di attività
c.	Attività di prevenzione non strutturale (art. 2 comma 4, del D. Lgs. n. 1/2018), in relazione a: i. promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità	Massimo euro 80,00 per ogni squadra impegnata, per almeno 6 ore di attività
d.	Attività connesse con la gestione delle emergenze (art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 1/2018): i. misure e interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali; ii. misure ed interventi diretti alla riduzione dell'impatto degli eventi calamitosi; iii. attività di informazione alla popolazione; Attività connesse con il superamento dell'emergenza (art. 2, comma 7): v. misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro vi. misure per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi vii. ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate	Massimo euro 120,00 per ogni squadra impegnata, per almeno 6 ore di attività

e.	Nel caso il Comune richieda l'impiego: i. di mezzi di cui all'Allegato X lettera f. 4, 5, 6, 7 ii. di attrezzature di cui all'Allegato X lettera g. 6, 7, 8, 9, 10, 11	Ulteriore massimale di euro 25 per ogni squadra impegnata, in aggiunta a quelli previsti dalle precedenti lettere a, b, c e d
f.	Nel caso il Comune richieda l'impiego: i. di mezzi di cui all'Allegato X lettera f. 9, 10, 11 ii. di attrezzature di cui all'Allegato X lettera g. 12, 13	Ulteriore massimale di euro 50 per ogni squadra impegnata, in aggiunta a quelli previsti dalle precedenti lettere a, b, c e d
g.	Per la copertura di un giorno con una squadra reperibile H24	Massimo euro 24,00 per ogni squadra impegnata
h.	Per la copertura di un giorno con una squadra reperibile dalle 07.00 alle 19.00 o dalle 19.00 alle 7.00	Massimo euro 12,00 per ogni squadra impegnata
i.	Supporto nello svolgimento di eventi programmati o programmabili in tempo utile, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione	Massimo euro 40,00 per ogni per ogni volontario mobilitato, per almeno 6 ore di attività
l.	Accoglienza delle persone migranti in relazione all'allestimento ed all'organizzazione degli spazi individuati per le operazioni di sbarco, nel rispetto del quadro normativo applicabile	Massimo euro 40,00 per ogni per ogni risorsa umana mobilitata, per almeno 6 ore di attività
m.	Presidio del litorale comunale a carattere preventivo in relazione all'obbligo per l'Autorità comunale di prendere i primi provvedimenti necessari relativi al soccorso a navi in pericolo e a naufraghi nel caso in cui l'Autorità marittima non possa tempestivamente intervenire, con utilizzo di mezzo nautico a motore	Massimo euro 220,00 per ogni squadra impegnata, in aggiunta a quelli previsti dalla precedente lettere a, b, c e d
n.	Controllo sanitario dei volontari del gruppo comunale di protezione civile Gruppo Genova nel rispetto delle indicazioni di cui al Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012	Massimo euro 60,00 per ogni volontario del Gruppo Genova oggetto di controllo sanitario
o.	Nel caso in cui i volontari vengano impegnati in attività, oggetto di attivazione ai sensi dell'art. 12 del presente Avviso, al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna	Ulteriore massimale di euro 7,00 per ogni volontario impegnato, in aggiunta a quelli previsti dalle precedenti lettere a, b, c, d, i, l, m e n, esclusivamente nel caso in cui al volontario venga rimborsata la spesa sostenuta e documentata per il pasto o gli venga consegnato un buono pasto del valore di euro 7,00

4. Eventuali spese che dovessero superare i massimali sopraelencati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune;

5. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività sarà liquidato annualmente in nr. 4 quote:
 - a. Una quota relativa al rimborso delle spese sostenute e documentate nel periodo gennaio – marzo, calcolata nei limiti e con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo, liquidata entro il mese di maggio;
 - b. Una quota relativa al rimborso delle spese sostenute e documentate nel periodo aprile – giugno, calcolata nei limiti e con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo, liquidata entro il mese di agosto.
 - c. Una quota relativa al rimborso delle spese sostenute e documentate nel periodo settembre – ottobre, calcolata nei limiti e con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo, liquidata entro il mese di dicembre;
 - d. Una quota relativa al rimborso delle spese sostenute e documentate nel periodo novembre – dicembre, calcolata nei limiti e con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo, liquidata entro il mese di febbraio;
6. L'organizzazione dovrà presentare, con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza, il rendiconto dell'attività prestata e delle spese sostenute nel trimestre precedente, utilizzando esclusivamente il modulo "Rendicontazione delle attività svolte, delle spese e dei costi sostenuti e richiesta di rimborso (Allegato 2) allegato al presente documento.
7. Fino a che il Comune non implementerà diversi sistemi di rilevazione delle presenze e di rendicontazione delle attività svolte, al rendiconto trimestrale dovranno essere allegate le "Schede RILEVAMENTO INTERVENTO ATTIVITÀ PROTEZIONE CIVILE - Mod. RIA PC" debitamente compilate e relative alle attività oggetto di rendicontazione, nel caso in cui il "Sistema Zerogis" non dovesse funzionare, le organizzazioni dovranno compilare manualmente il Mod. RIA PC, provvederanno al caricamento delle informazioni successivamente;
8. L'organizzazione deve conservare i documenti giustificativi originali delle spese sostenute a disposizione per i controlli effettuati dal Comune.

Articolo 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'organizzazione è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nello specifico, comunica, utilizzando il "Modello tracciabilità dei flussi finanziari", al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle attività previste dalla convenzione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 14 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il Comune, con la collaborazione dell'Organizzazione, vigila sullo svolgimento dell'attività, anche organizzando incontri periodici di verifica e monitoraggio.
2. Il Comune controllerà le attività svolte dall'organizzazione per tramite di propri dipendenti allo scopo delegati.
3. Verranno eseguiti controlli sistematici e casuali, a campione, allo scopo di verificare che le attività corrispondano a quelle stabilite dalla convenzione e dal presente avviso.
4. Potranno altresì essere effettuate campagne di valutazione della soddisfazione da parte di Utenti.

Articolo 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Nel caso di gravi irregolarità e/o ingiustificato e/o reiterato inadempimento da parte dell'organizzazione nell'esecuzione delle obbligazioni previste dalla Convenzione e/o delle

disposizioni contenute nel presente avviso, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile la convenzione sarà risolta.

Il Comune comunicherà alla controparte per iscritto, mediante posta elettronica certificata, la grave irregolarità e/o l'inadempienza contrattuale invitandola a provvedere entro e non oltre i successivi 10 giorni. Decorso inutilmente il termine, la convenzione si intenderà risolta.

2. Nel caso in cui il Comune dovesse accertare nel corso dello svolgimento della convenzione eventualmente sottoscritta la carenza iniziale anche di uno soltanto dei requisiti previsti degli artt. 2 e 3 del presente Avviso, la convenzione si intenderà risolta.
3. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione della convenzione dovesse verificarsi la carenza del possesso da parte dell'organizzazione dei requisiti di moralità professionale previsti dall'art. 3 del presente avviso, la convenzione si intenderà risolta.
4. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione della convenzione l'organizzazione dovesse perdere il possesso di anche uno soltanto dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente avviso il Comune procederà con il recesso.
5. Il Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione nel caso di esigenze di pubblico interesse.

Articolo 16 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo, le parti indicano il Foro di Genova quale foro competente per qualsiasi controversia.

Articolo 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Organizzazione osserva la disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. L'Organizzazione mantiene riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.
3. L'Organizzazione è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti, collaboratori.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Organizzazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso.
2. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 4, del D. Lgs. 117/2027, è esente rispettivamente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio all'Avviso pubblico di cui alla DD. N. _____ del __/__/__ alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legislative nazionali e regionali applicabili alla materia.

Comune di Genova

L'Organizzazione